

## Libertà di associazione e recesso dal partito politico

*SUP-RAP-80/2018*

1. In questa decisione, la Sala Superiore del TEPJF si occupa di una questione davvero centrale relativa alla libertà individuale di associazione, in particolare ad un partito politico.

All'inizio del 2016, la signora Miriam Sanchez Chavolla chiede alla sezione locale (di Tanhuato, Michoacan) del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD, d'ora in poi) di essere cancellata dai registri del partito. La richiesta è presentata nelle forme richieste con specifica lettera. La richiedente, dopo molti mesi (febbraio 2018) verifica che il suo nome non è stato ancora cancellato dagli iscritti al partito e chiede l'intervento dell'autorità elettorale competente. Non ottenendo la cancellazione richiesta neppure in questo modo, la signora presenta ricorso giudiziale per la tutela dei diritti politici ed elettorali davanti alla Tribunale Elettorale locale contestando le omissioni sia del PRD sia dell'autorità locale investita della questione successivamente. A seguito della dichiarata incompetenza del Tribunale Elettorale Locale, del giudizio viene investito il Tribunale Elettorale Federale, presso il quale viene anche censurata la violazione del diritto ad un processo equo e celere.

Il tema che qua interessa esaminare attiene al merito della vicenda, cioè il diritto a recedere da un'associazione politica.

Il Tribunale Federale Elettorale respinge il ricorso in quanto, sotto il profilo che interessa, è emerso che sono state intraprese tutte le azioni necessarie per la cancellazione e che la cancellazione non era stata ancora possibile a causa delle procedure tecniche richieste. Neppure è dunque ravvisabile una violazione del diritto di accesso alla giustizia semplice e rapido o comunque effettivo (art. 25, Convenzione interamericana sui diritti dell'Uomo, d'ora in poi CIDU).

2. Mettendo da parte i profili tecnici e di dettaglio della decisione, pare quantomeno sorprendente che un individuo che chiede di recedere da un'associazione (politica), a distanza di quasi due anni dalla richiesta, non abbia ancora ottenuto la cancellazione da suddetta associazione.

Da questo punto di vista, occorre rimarcare che le Convenzioni regionali sulla protezione dei diritti umani si esprimano in modo del tutto analogo. L'art. 16, par. 1, CIDU, e l'art. 11, par. 1, CEDU, riconoscono a ciascuna persona il diritto alla libertà di associazione (così come anche la Costituzione federale messicana: artt. 9 e 35, sez. III), la quale include anche quella di partecipare

a partiti politici<sup>1</sup>. Questa libertà comprende logicamente anche quella di recedere, in qualsiasi momento, da un'associazione, compresi i partiti politici. Come evidenziato dalla Commissione di Venezia in molteplici documenti “*Everyone must be free to choose to be a member of a political party or not and to choose which party to join [...] this principle is universally acknowledged*”<sup>2</sup>.

Sebbene decisioni costituzionali o di giudici sovranazionali non abbondino sulla questione – forse perché si potrebbe ritenere “autoevidente” che il diritto di associarsi comprenda logicamente anche quello di recedere dall'associazione –, si potrebbe richiamare una notissima e fondamentale sentenza della Corte costituzionale italiana che nel 1984 (sentenza n. 234) ha affermato che libertà di associazione include “*non soltanto l'aspetto che è stato definito «positivo», ma anche l'altro «negativo», quello che si risolve nella libertà di non associarsi che dovè apparire al Costituente non meno essenziale dell'altra dopo un periodo nel quale la politica legislativa di un regime totalitario aveva mirato a inquadrare i fenomeni associativi nell'ambito di strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato*” (par. 8, considerato in diritto). La libertà di associazione – spiega la Corte con ragionamento certamente estensibile alle Convenzioni europea e interamericana nonché alla Costituzione messicana, che disciplinano la libertà di associazione con disposizioni del tutto simili all'art. 18, Costituzione italiana – costituisce diritto inviolabile (non coartabile, nel lessico messicano), che dunque vale non solo nei confronti dello Stato e dei poteri pubblici, ma anche delle associazioni stesse le quali non possono vincolare il singolo ad una permanenza non voluta.

Peraltro, occorre rilevare che l'art. 41 della Costituzione messicana stabilisce che “*Los partidos políticos son entidades de interés público*”. Questa natura pubblicistica del partito rende ancor più evidente la necessità di garantire al singolo non solo l'adesione all'associazione politica, ma anche (e soprattutto, direi) il recesso dalla stessa, proprio al fine di garantire la previsione dell'art. 9, Costituzione messicana, secondo cui “*No se podrá coartar el derecho de asociarse*”.

3. Alla luce di queste considerazioni, la decisione del TEPJF non sembra convincere fino in fondo. Sebbene, infatti, si accerti che siano state intraprese tutte le corrette procedure per dar seguito alla richiesta della signora Miriam Sanchez Chavolla di cancellazione dal registro del PRD, resta incontestabile che a distanza di due anni dalla richiesta la ricorrente risulta ancora iscritta al partito politico di cui essa non aveva più intenzione di far parte.

---

<sup>1</sup> Vd. CEDU, *Case of United Communist Party of Turkey and Others V. Turkey* (Caso 133/1996/752/951) (30 gennaio 1998), par. 24-30; A.R. Dalla Via, *Los derechos políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Political rights in the Inter-American System of Human Rights* (2011), reperibile all'indirizzo <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30080.pdf>, pp. 49 ss.

<sup>2</sup> European Council, Venice Commission, CDL-AD(2009)002 *Code of Good Practice in the field of political parties* (12-13 December 2008), par. 20; Idem, CDL-AD(2009)021 *Code of Good Practice in the field of political parties and Explanatory Report* (Venice, 13-14 March 2009), par. 20; Idem, CDL-PI(2016)003 *Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning Political Parties* (Strasbourg, 15 March 2016), p. 22.

Il Tribunale Elettorale Federale sembra trattare l'obbligo del partito (e quello dell'autorità amministrativa locale competente) di cancellazione come obbligazione di mezzo e non di risultato. Nel caso di specie, però, non sembra rilevare il tema della responsabilità personale o istituzionale del partito o della pubblica autorità, bensì il diritto (inviolabile) del singolo di non vedersi attribuita una appartenenza politica nella quale esso (essa, per la precisione) non si riconosce (più).

Qualunque siano state le (corrette) procedure interne al partito e quelle amministrative seguite, pare certamente da rilevarsi nel caso di specie una compressione (forse illegittima) del diritto di associazione della ricorrente.

*Mario Perini*

